







Allegato 9 DNSH - "Relazione di approfondimento valutativo del principio DNSH"

AZIONE 2.2.2 "Favorire la nascita di Comunità Energetiche"

Sezione I – Anagrafica

Obiettivo Strategico

2. Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile

Obiettivo Specifico

RSO2.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001[1] sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR)

Azione del Programma Operativo

Azione 2.2.2 "Favorire la nascita di Comunità Energetiche"

Dispositivo attuativo

Avviso di invito pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la realizzazione degli Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili (IAFR) e relative connessioni alla rete elettrica posti al servizio di comunità energetiche

Operazioni finanziabili

Sono ammissibili al contributo finanziario di cui al presente Avviso i progetti finalizzati alla realizzazione di interventi di nuova costruzione o potenziamento di uno o più impianti/UP di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili che aderiscono alla configurazione di C.E.R nel rispetto di quanto previsto nei paragrafi 2.1, 2.2 e 3.1.2 dell'avviso.

In particolare, gli impianti di produzione/UP alimentati da fonti rinnovabili che aderiscono alla configurazione di C.E.R devono:

- a) essere realizzati tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento;
- b) avere potenza nominale complessiva non superiore a 1 MW;
- c) essere ubicati in Sicilia;
- d) essere ubicati nell'area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER di cui l'impianto/UP farà narte:
- e) insieme ai punti di prelievo, essere connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria fermo restando quanto disposto per le isole minori dall'articolo 32, comma 3, lettera e) del D.lgs. 199/2021;
- f) avere data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della









domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario;

- g) entrare in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di ammissione al contributo e, comunque, non oltre il 30.06.2027;
- h) rispettare, lì dove ne sussistano i requisiti, di quanto previsto dall'art. 73 c.2 lett. j) del RDC, ovvero "l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni" (Comunicazione 2021/C 373/01 climateproofing¹), come declinato tra i requisiti di "Ammissibilità Generale" del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR 2021-2027 approvato;
- i) rispettare i requisiti previsti dal principio del DNSH ex art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, come declinato tra i requisiti di "Ammissibilità Generale" del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR 2021-2027 approvato

Tipologia operazione

di

□ OO.PP. beni e servizi a regia

☑ Aiuti a titolarità

□ OO.PP. beni e servizi a titolarità

PR FESR 2021-2027

¹ Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in italia per il periodo 2021-2027 redatte il 6.10.2023 dal Dipartimento per le politiche di Coesione e il Sud e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il supporto di JASPERS)









Sezione II - Valutazione

1. Coerenza delle operazioni/azioni da finanziare, mediante il dispositivo attuativo, con le finalità del PR FESR Sicilia 2021-2027 (Azione 2.2.3 del PR FESR 2021-2027):

L'avviso intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento riguardanti la progettazione e realizzazione, come di seguito meglio indicato, di Impianti Alimentati da Fonte Rinnovabile (IAFR) e relative opere di connessione alla cabina primaria sottese alle utenze di Comunità Energetiche Rinnovabili già costituite a cui partecipano amministrazioni comunali siciliane. Il presente Avviso viene attuato nell'ambito della Priorità 0002 (Una Sicilia più verde) - Obiettivo specifico - RSO2.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR) - ed in attuazione della Azione 2.2.2. (favorire la nascita di Comunità Energetiche) del PR FESR Sicilia 2021-2027 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

L'avviso è coerente con le finalità dell'Obiettivo Strategico 2, dell'Obiettivo Specifico "RSO2.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR)" e dell'azione 2.2.2 del PR FESR 2021/2027.

I risultati attesi dalla realizzazione delle operazioni saranno quantificati attraverso i seguenti indicatori:

- Indicatore di output: RCO22 Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica)
- Indicatore di output: RCO97 Comunità di energia rinnovabile sostenute
- Indicatore di risultato: RCR29 Emissioni stimate di gas a effetto serra e RCR 32 Capacità operativa supplementare installata per l'energia rinnovabile.
- Indicatore di risultato: RCR32 Capacità operativa supplementare installata per l'energia rinnovabile
- 2. Settori di intervento di cui all'Allegato 1 del Regolamento 1060/2021, individuati sulla base delle <u>Tabelle di sintesi per campo di intervento di cui all'Allegato IV del Rapporto Ambientale di VAS</u>, allegato al Manuale di attuazione del PR FESR 2021-2027, associabili alle attività previste nell'ambito dell'operazione da ammettere a finanziamento:

Di seguito vengono riportati i settori di intervento, di cui all'Allegato 1 del Regolamento 1060/2021, associati all'Azione 2.2.2:

048. Energia rinnovabile: solare

3. Elementi esaminati nella valutazione approfondita:

Gli elementi esaminati, in merito alle potenziali pressioni sui 6 obiettivi ambientali di cui al Reg. UE 852/2020, hanno tenuto conto della tipologia di interventi che potranno essere realizzati

PR FESR 2021-2027









nell'ambito dell'avviso 2.2.2 e delle risultanze emerse in fase di redazione del Rapporto Ambientale di VAS:

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici

Gli interventi previsti dall'Azione 2.2.2, si pongono come uno degli strumenti più efficaci per la mitigazione dei cambiamenti climatici. Essi promuovono la produzione e il consumo di energia da fonti rinnovabili (come solare fotovoltaico), riducendo così la dipendenza dalle fonti fossili e abbassando le emissioni di gas serra. Poiché l'intervento supporta l'adozione di energia pulita e decentralizzata, riducendo le perdite di trasmissione e aumentando l'efficienza, rispetta pienamente questo obiettivo. Non ci sono danni significativi associati all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Pertanto, gli interventi non arrecano un danno significativo all'obiettivo DNSH "Mitigazione dei cambiamenti climatici".

2. Adattamento ai cambiamenti climatici

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) contribuiscono indirettamente anche all'adattamento ai cambiamenti climatici, poiché incentivano la resilienza delle comunità locali e delle imprese locali attraverso una gestione decentralizzata delle risorse energetiche. Le CER possono migliorare la resilienza degli edifici e dei territori alle sfide climatiche, come le ondate di calore, grazie a sistemi di autoproduzione e accumulo di energia che offrono maggiore indipendenza e sicurezza energetica in situazioni di emergenza. Sebbene non si tratti di un obiettivo primario, la diffusione di soluzioni energetiche locali persegue anche un impatto positivo sull'adattamento.

Pertanto, in linea di massima non ci sono effetti dannosi legati all'ambito "Adattamento ai cambiamenti climatici".

Tuttavia, come indicato nelle tabelle di sintesi per campo di intervento di cui all'allegato IV del Rapporto Ambientale di VAS, <u>ciascun intervento dovrà essere "a prova di clima" e tenere conto della resilienza sia a livello di intervento che a livello di sistema o di comunità. Le soluzioni di adattamento dovranno:</u>

- (a) non influire negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, dei beni e di altre attività economiche;
- (b) favorire le soluzioni basate sulla natura o si basano, per quanto possibile, su infrastrutture blu o verdi;
- (c) essere coerenti con i piani e le strategie di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali;
- (d) essere monitorate e misurate in base a indicatori predefiniti e, nel caso in cui tali indicatori non siano soddisfatti, devono essere prese in considerazione azioni correttive.

3. Uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine

L'adozione di **energie rinnovabili** (come solare) non ha impatti diretti sul consumo di acqua, a differenza di altre forme di produzione energetica che richiedono grandi quantità di acqua per il raffreddamento. Inoltre, la **generazione distribuita** di energia riduce la necessità di trasporto e stoccaggio di energia su lunga distanza, diminuendo indirettamente anche l'impronta idrica associata al processo di produzione e distribuzione dell'energia.









Come indicato nelle tabelle di sintesi per campo di intervento di cui all'allegato IV del Rapporto Ambientale di VAS, gli interventi dell'azione 2.2.2 (solare) non arrecano nessun impatto all'obiettivo DNSH "Uso sostenibile delle risorse idriche".

4. Transizione verso un'economia circolare

Le Comunità energetiche rinnovabili (CER), promuovendo l'uso di tecnologie rinnovabili e la gestione decentrata dell'energia, sono perfettamente allineate con i principi dell'economia circolare. Queste comunità incentivano l'uso di sistemi locali di produzione e accumulo energetico, riducendo la necessità di materie prime per la produzione di energia e facilitando il riutilizzo di risorse. Inoltre, le CER favoriscono il riuso e il riciclo di impianti e componenti energetici, aumentando la durata degli impianti e riducendo i rifiuti. Quindi, la promozione delle CER è compatibile con gli obiettivi di economia circolare.

In generale, per l'installazione di tutte le tipologie di impianti, gli impatti ambientali negativi sono legati al consumo di risorse non rinnovabili (acciaio, materie prime critiche, rame, ecc.) e alla produzione di rifiuti da C&D lungo il ciclo di vita. Per i sistemi di accumulo energetico, l'impatto è legato alla gestione del fine vita dei sistemi di accumulo.

In linea di massima gli interventi dell'azione 2.2.2 non arrecano un danno significativo all'obiettivo DNSH "Transizione verso un'economia circolare".

Tuttavia, come indicato nelle tabelle di sintesi per campo di intervento di cui all'allegato IV del Rapporto Ambientale di VAS, in fase di attuazione è necessario adottare le <u>seguenti misure di</u> mitigazione:

- Per tutti i tipi di impianto occorre individuare criteri di selezione dei progetti affinché:
 - <u>vengano utilizzate apparecchiature e componenti ad elevata durabilità e riciclabilità</u> e facili da disassemblare e riciclare a fine vita;
 - <u>le materie e le materie prime critiche presenti nelle apparecchiature devono essere recuperate e riciclate a fine vita (il progetto dovrà pertanto includere accordi contrattuali con i partner per il riutilizzo/riciclaggio delle materie poiché non è sufficiente che le materie siano riciclabili, occorre anche prevedere le modalità concrete di riciclaggio e questo aspetto va definito nell'ambito del progetto).</u>
- Per i sistemi di accumulo energetico occorre individuare criteri di selezione dei progetti affinché il progetto preveda il massimo riutilizzo o riciclaggio dei sistemi di accumulo, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per il riutilizzo/riciclaggio.

5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Le Comunità Energetiche Rinnovabili contribuiscono in modo significativo alla prevenzione dell'inquinamento, poiché la produzione di energia da fonti rinnovabili (solare) non comporta l'emissione di inquinanti atmosferici (come NOx, SOx, PM10), né la produzione di rifiuti tossici associati alla combustione di fonti fossili. L'adozione di impianti solari fotovoltaici riduce le emissioni di gas serra e l'inquinamento atmosferico, avendo impatti positivi anche sulla qualità dell'aria.

Come indicato nelle tabelle di sintesi per campo di intervento di cui all'allegato IV del Rapporto Ambientale di VAS, gli interventi dell'azione 2.2.2 (solare fotovoltaico) non arrecano nessun impatto all'obiettivo DNSH

6. Protezione della biodiversità e degli ecosistemi









In linea generale, le Comunità Energetiche Rinnovabili, se correttamente progettate e realizzate, non comportano rischi diretti per la biodiversità e gli ecosistemi. L'adozione di impianti solari può avere un impatto positivo sulla protezione della biodiversità, riducendo l'estrazione di risorse fossili e minimizzando gli impatti ecologici tipici di altre forme di produzione energetica. Ad esempio, gli impianti solari su tetti e su terreni non agricoli riducono la pressione sul suolo agricolo e sui habitat naturali. È importante che la progettazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili tenga conto della compatibilità ecologica e non sia realizzata in aree ad alto valore ecologico (come zone protette).

In linea di massima gli interventi dell'azione 2.2.2 non arrecano un danno significativo all'obiettivo DNSH "Protezione della biodiversità e degli ecosistemi".

Tuttavia, come indicato nelle tabelle di sintesi per campo di intervento di cui all'allegato IV del Rapporto Ambientale di VAS, in base alla localizzazione degli interventi, tutti i tipi di impianto possono generare interferenze con aree sensibili dal punto di vista della biodiversità. Se il progetto è sottoposto a VIA, lo studio di impatto ambientale deve valutare i possibili impatti e le relative misure di mitigazione sulle aree interessate nonché i relativi interventi di monitoraggio ambientale. Se invece il progetto non è soggetto a VIA, si dovranno effettuare le valutazioni dei possibili impatti e saranno definite le misure di mitigazione nonché i relativi interventi di monitoraggio ambientale.

4. Schede tecniche², di cui alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente", ai sensi della circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024, relative alle attività previste nell'ambito dell'intervento, allegate alla presente, definite in coerenza con i criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 garantendo il rispetto del principio DNSH.

Nella Tabella seguente è stata effettuata una correlazione <u>indicativa</u> fra ogni singola tipologia di intervento ammissibile nell'ambito dell'azione 2.2.2 con le relative schede tecniche di cui alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente", ai sensi della circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024.

Si precisa che rimane responsabilità del soggetto proponente assicurare il rispetto del principio DNSH nella fase di attuazione, decidendo come recepire le indicazioni fornite dalla tabella seguente e dalla Guida Operativa in base alle peculiarità di ciascun intervento.

² Nell'ipotesi di mancata riconducibilità ad un'azione specifica del PNRR si procederà, in sinergia con gli orientamenti tecnici comunitari e nazionali, mediante schede di auto valutazione coerenti sulla base dei sei obiettivi ambientali di cui all'art. 17 del regolamento UE n. 2020/852, della coerenza con il quadro normativo programmatico vigente e del rispetto delle Best Available Techniques (BAT), ossia di quelle condizioni, da adottare nel corso di un ciclo di produzione, che sono idonee ad assicurare la più alta protezione ambientale a costi ragionevoli.









Intervento ammissibile	Settore di riferimento di cui all'Allegato 1 del Regolamento 1060/2021	Scheda tecnica "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, ai sensi della circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024"
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;	(cod. 048)	5 Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici 12 Produzione di elettricità da pannelli solari

Si riporta il link dove è possibile scaricare la "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente", ai sensi della circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024 e le relative schede tecniche n.5 e n.12 e check list che dovranno essere utilizzate dal soggetto proponente/beneficiario per verificare il rispetto del principio DNSH:

Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell Economia e delle Finanze - Circolare del 14 maggio 2024, n. 22









5. Prescrizioni e raccomandazioni da ottemperare:

In merito alle prescrizioni/raccomandazioni puntuali da ottemperare per ognuno dei 6 singoli obiettivi ambientali di cui al Reg. UE 852/2020 si rimanda in prima battuta a quelle riportate nella suindicata sezione "3 Elementi esaminati nella valutazione approfondita" e successivamente a quelle riportate nelle schede tecniche n.5 e n.12 della Guida operativa n.22 del 14/05/2024 che verranno utilizzate dal beneficiario ai fini delle verifiche del rispetto del principio DNSH.

Le verifiche sul rispetto del principio DNSH (ivi comprese quelle ex-ante, in itinere ed ex-post) dovranno avvenire a cura del **soggetto proponente/beneficiario** nel corso delle varie fasi di attuazione dell'operazione.

Nell'ambito delle diverse fasi attuative dell'operazione dovranno essere previste la redazione di specifici elaborati tecnici, check list e attestazioni a comprova dell'avvenuto svolgimento dei controlli di competenza per quanto riguarda il principio DNSH.

Di seguito vengono richiamate alcune <u>indicazioni operative</u> che dovranno essere adottate dal soggetto proponente/beneficiario per il rispetto del principio DNSH:

Nella **fase di progettazione**, dovrà essere cura del progettista incaricato redigere una **relazione DNSH iniziale** in cui si illustra per ciascun obiettivo ambientale rilevante, il rispetto del Principio DNSH (in particolare quali impatti si ritiene che il progetto possa generare e le motivazioni per le quali si considera non significativo il danno ambientale). Alla relazione dovranno essere allegate per ogni tipologia di intervento le rispettive <u>Check list di verifica e controllo compilate per la fase ex ante</u> sottoscritte dal legale rappresentante.

Nella **fase di presentazione dell'istanza** il soggetto proponente dovrà trasmettere la dichiarazione **del rispetto del principio DNSH (Allegato 4a all'Avviso) e le <u>Check list di verifica e controllo, per ogni tipologia di intervento, compilate per la fase ex ante</u> sottoscritte dal legale rappresentante.**

Nella fase di procedura di gara d'appalto o in generale nella procedura di affidamento il beneficiario si dovrà accertare che:

- <u>i requisiti DNSH vengano inseriti nel capitolato d'oneri nonché nei contratti sottoscritti con gli Operatori Economici affidatari</u>.

Prima della **presentazione della rendicontazione finale** (propedeutica al saldo), **l'operatore economico affidatario** (o gli operatori economici affidatari qualora fossero più di uno) dovrà trasmettere al beneficiario la seguente documentazione:

- Relazione DNSH finale in cui si illustra per ciascun obiettivo ambientale rilevante, il rispetto del Principio DNSH (in particolare quali impatti il progetto ha generato e le motivazioni per le quali si considera non significativo il danno ambientale)
- <u>Check list di verifica e controllo</u> compilata per la fase ex post corrispondente all'operatore di riferimento sottoscritta dal legale rappresentante.

PR FESR 2021-2027









Il beneficiario dovrà trasmettere la suddetta documentazione al Dipartimento Regionale Energia per la rendicontazione a saldo.

Il Dipartimento Regionale Energia prima di erogare le somme per la rendicontazione a saldo dovrà procedere alla verifica del rispetto del principio DNSH sulla base della documentazione trasmessa.

6. Elementi di verifica ex ante:

Una sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformità ai principi DNSH è riportata nelle apposite check list. Ciascuna scheda è infatti accompagnata da una check list di verifica e controllo, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda.

Ogni check list è strutturata in più punti di controllo, a cui sono associate tre risposte possibili (Si/No/Non applicabile) a cui è stato aggiunto un campo "commento" al fine di consentire ai soggetti proponenti/beneficiari di proporre le loro osservazioni in coerenza con le indicazioni di compilazione delle check list come sotto riportate.

In linea generale le indicazioni per la compilazione delle check list sono le seguenti:

Per quanto riguarda le check list ex ante:

- Risposta affermativa "SI": rappresenta il fatto che i vincoli indicati sono stati presi in considerazione nella fase progettuale, anche eventualmente tramite certificazioni equivalenti rispetto a quelle individuate nella check list, da indicare puntualmente. Nei casi in cui è applicabile, l'inserimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle procedure di gara consente di assolvere ad una buona parte degli adempimenti DNSH e se ne raccomanda pertanto l'utilizzo.
- Risposta "NON APPLICABILE": come specificato non tutti i vincoli sono necessariamente applicabili a tutti i progetti. Infatti, nel caso in cui il progetto non abbia contemplato attività che giustificano la necessità di verificare un vincolo, nella colonna "NON APPLICABILE" andranno esplicitate, nel campo "commento", le ragioni di non applicabilità.
- Risposta negativa "NO": Se il vincolo è applicabile, ma non è stato ancora tenuto in conto, andrà esplicitamente indicato, avuto riguardo al caso specifico:
- che è possibile sanare tale lacuna;
- le tempistiche entro le quali sarà posto rimedio.

Per l'individuazione degli elementi di **verifica ex ante per l'azione 2.2.2**, si rimanda alle check list delle schede tecniche n.5 e n.12 indicate nella sezione 4 - "Schede tecniche, di cui alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente", ai sensi della circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024"









7. Elementi di verifica ex post:

Con riferimento alle **check list ex post,** si raccomanda di fornire ogni elemento utile a consentire di verificare positivamente tutti i vincoli applicabili ai progetti:

- ➤ Risposta affermativa "SI", se il requisito è soddisfatto anche in caso si disponga di eventuali certificazioni equivalenti o siano state adottate le relative misure di mitigazione.
- ➤ Risposta "NON APPLICABILE" specificando le motivazioni, nel campo "commento".

Eventuali risposte "NO" che dovessero residuare, ovvero nei casi in cui il vincolo non è stato rispettato e non è sanabile e/o non sono state adottate misure di mitigazione, implicheranno la non conformità al DNSH del progetto.

Per l'individuazione degli elementi di **verifica ex post per l'azione 2.2.2**, si rimanda alle check list delle schede tecniche n.5 e n.12 indicate nella sezione 4 - "Schede tecniche, di cui alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente", ai sensi della circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024"

Pertanto, alla luce di tale valutazione, è dichiarato che le attività previste nell'ambito dell'operazione da ammettere a finanziamento saranno realizzate nel rispetto dei vincoli DNSH individuati nelle schede tecniche selezionate e nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni sopra riportate.

Data	l'UCO [firmato digitalmente]
Data	i oco [ilitilato digitalillelite]